

*La tutela dei legittimari tra novità legislative, prospettive di riforma e prassi
giurisprudenziale*

Rimini, 11 maggio 2012

Azione di riduzione e collazione: aspetti processuali

Si deve innanzitutto premettere che l'azione di riduzione e la collazione non rappresentano forme di tutele omogenee, né dal punto di vista funzionale, né da quello della "fisionomia" processuale. Mentre quella di riduzione si atteggia sempre alla stregua di domanda giudiziale – evidentemente proponibile in via principale, così come riconvenzionale –, la collazione può essere veicolata anch'essa da una vera e propria domanda; ovvero configurarsi quale questione preliminare di merito (veicolata da una specifica deduzione di una delle parti); ovvero ancora quale questione incidentale conosciuta dal giudice – sulla scorta del materiale probatorio acquisito agli atti del processo - nell'*iter* decisorio inaugurato da una domanda di divisione. La collazione accede, in ogni caso, ad una domanda di divisione ereditaria.

Fatta questa premessa, cominciamo a tratteggiare i caratteri fondamentali dei due istituti, secondo un angolo visuale eminentemente processuale.

I

L'azione di riduzione – disciplinata dagli articoli 553 e ss. c.c. - è un'**azione personale di accertamento costitutivo** (sia della lesione di legittima che delle altre condizioni dell'azione stessa), alla quale consegue l'inopponibilità, al legittimario che l'abbia esperita, delle disposizioni ridotte. Si rivolge contro le disposizioni testamentarie (a titolo universale o particolare) e contro le donazioni effettuate in vita dal *de cuius*, in favore di chicchessia.

All'azione di riduzione può accompagnarsi quella (di condanna) **di restituzione**. Quest'ultima serve nel caso in cui non sia data volontaria esecuzione alla sentenza di riduzione ovvero il bene non sia nella disponibilità del convenuto (si pensi all'ipotesi in cui il donatario abbia a sua volta alienato a terzi il bene oggetto della donazione ridotta: art. 563 c.c.). Presupposti dell'**azione di restituzione** ex art. 563 c.c. sono il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la riduzione; l'avvenuta alienazione, da parte del

beneficiario, del bene oggetto della disposizione; la preventiva escussione del soggetto contro cui è stata esercitata l'azione di riduzione. Il legittimario potrà ottenere dai terzi acquirenti la restituzione dell'immobile se abbia trascritto la domanda di riduzione nei dieci anni dall'apertura della successione, ovvero, se l'abbia trascritta oltre tale termine, se la trascrizione sia anteriore a quella dell'atto di acquisto del terzo. Tutto ciò sempre che non siano trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione (salva l'ipotesi di sospensione di tale termine ai sensi dell'art. 563, IV co., c.c., inserito dalla l. n. 80/05).

Il terzo acquirente che venga convenuto in restituzione dal legittimario già vittorioso in riduzione può eccepire il beneficio della preventiva escussione dei beni del donatario (art. 563, I co., c.c.), e può liberarsi dall'obbligo restitutorio pagando l'equivalente del bene in danaro (art. 563, III co., c.c.)¹.

Si deve tenere presente che, ove la riduzione abbia ad oggetto disposizioni testamentarie a titolo universale, essa permetterà al legittimario di conseguire una quota astratta di eredità, suscettibile di appuntarsi su beni determinati all'esito di un'eventuale azione di divisione. Ove, invece, l'azione di riduzione abbia ad oggetto legati o donazioni, essa costituirà una comunione tra legittimario vittorioso e beneficiario del legato o della donazioni suddetti, suscettibile di sciogliersi per mezzo dell'azione di restituzione, secondo le regole di cui all'art. 560 c.c.

Richiede infine un'**autonoma domanda** la restituzione dei **frutti** di cui all'art. 561, II co., c.c., dovuti dal giorno della domanda giudiziale, in natura ovvero in ragione del loro valore, determinato al momento della liquidazione.

La **legittimazione attiva** all'azione spetta anzitutto ai soggetti indicati dall'art. 536 c.c.: coniuge, figli (legittimi e naturali), ascendenti. Sono inoltre legittimati, ai sensi dell'art. 557 c.c., gli eredi o aventi causa dei legittimari stessi.

I legittimari vengono in considerazione in quanto tali, come terzi, anche se investiti di una vocazione ereditaria, testamentaria o legale. Deve ritenersi che la legittimazione dei soggetti diversi dai legittimari supponga che questi ultimi siano chiamati all'eredità e abbiano personalmente dichiarato la loro volontà di conseguire la legittima, mentre, in ipotesi di preterizione, l'azione di riduzione spetta esclusivamente al legittimario leso.

Eredi sono tanto gli eredi legittimi, quanto gli eredi testamentari, i quali subentrano in

¹ La dottrina ritiene si tratti di un diritto potestativo di riscatto del bene mediante il pagamento del suo valore in denaro, grazie al quale il terzo riacquista la proprietà del bene che aveva perduto a causa della retroattività reale dell'azione di riduzione.

tutti i rapporti patrimoniali spettanti al defunto e quindi anche nella loro tutela.

Aventi causa sono i cessionari dei diritti del legittimario, i quali acquistano in conseguenza della cessione, onerosa o gratuita, anche il diritto di agire in riduzione.

L'azione compete in via surrogatoria anche ai creditori del legittimario. La legittimazione sostitutiva dei creditori, quando occorra ridurre legati o donazioni fatti ad estranei, presuppone che l'eredità sia stata accettata dal legittimario con beneficio di inventario. *Ex art. 557, comma 3*, i creditori del defunto non possono chiedere né profittare della riduzione, se il legittimario avente diritto a riduzione ha accettato con beneficio di inventario. La *ratio* della norma viene ravvisata nella circostanza che il creditore del defunto poteva contare solo sul patrimonio di questi per soddisfarsi, e solo su questo potrà continuare a fare affidamento nell'ipotesi di accettazione beneficiata. Se la garanzia generica del credito era stata compromessa da atti di alienazione a titolo gratuito compiuti dal debitore (gli stessi oggetto dell'azione di riduzione), il creditore aveva a disposizione l'azione pauliana; ma non può, avendo trascurato di esercitare tale azione, soddisfare il proprio credito sfruttando l'azione di riduzione intentata per altri fini. E' chiaro che se il legittimario accetta puramente e semplicemente, i creditori ereditari sono ammessi a domandare la riduzione o a profittarne come creditori personali dell'erede per effetto della confusione dei patrimoni, non in deroga, ma in applicazione del primo comma dell'art. 557.

Il terzo comma dell'art. 557, quando dice che della riduzione non possono profittare i legatari e i donatari, non si riferisce a coloro che beneficiano di un legato o di una donazione nella qualità di legittimari, ma a chi – donatario, legatario o beneficiario di una disposizione testamentaria - sia stato avvantaggiato dal *de cuius* con una disposizione sulla disponibile. La norma esclude che l'onorato possa pretendere di integrare la stessa disponibile mediante la riduzione delle liberalità elargite ai legittimari in conto di legittima, quando ne sopravanzano l'ammontare.

La **legittimazione passiva** spetta ai beneficiari delle disposizioni da ridurre, nell'ordine indicato dalla legge fino a che l'effetto della reintegrazione del legittimario nella quota riservatagli non sia raggiunto. Dapprima vengono ridotte le disposizioni testamentarie, proporzionalmente (salva deroga del testatore: art. 558 c.c.). Successivamente si riducono le donazioni (art. 555 c.c.), secondo il criterio cronologico dalla più recente alla più risalente. Se le disposizioni testamentarie non eccedono la quota di cui il *de cuius* poteva

liberamente disporre, si procederà a ridurre direttamente le donazioni (art. 554 c.c.). Sono passivamente legittimati anche gli eredi degli eredi, donatari o legatari beneficiari della disposizione riducibile; mentre gli aventi causa da questi ultimi sono legittimati passivi, come visto, soltanto dell'azione di restituzione.

La **natura personale dell'azione** comporta che non si possa configurare un litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i legittimari, né dal lato attivo² né da quello passivo, essendo necessario convenire unicamente il soggetto che ha beneficiato della disposizione che si assume lesiva (Cass., n. 27414/05).

La pronuncia di riduzione non implica, quindi, l'automatica integrazione delle quote di legittima di tutti coloro che abbiano partecipato al giudizio, ma opera soltanto in favore di quei legittimari che l'abbiano effettivamente richiesta di soddisfarsi. Stante l'assoluta autonomia del diritto di ciascun legittimario di esercitare l'azione per l'integrazione della propria quota di riserva, le pronunce intervenute sulle domande precedenti di alcuni legittimari, ancorché relative alla medesima successione, non vincolano il giudice sulle domande proposte da altri, anche se il relativo processo sia stato riunito al precedente. La prescrizione resta interrotta solo a favore di chi ha agito.

Dal lato passivo, la giurisprudenza consente la citazione degli aventi causa come parti secondarie della causa di riduzione, affinché la sentenza sulla riduzione faccia stato anche nei loro confronti ed eviti una loro successiva opposizione quando è chiesta la restituzione. Una diversa tesi considera legittimati passivi dell'azione di riduzione, oltre gli onorati, anche i terzi acquirenti dei beni donati. In questo senso l'azione di riduzione avrebbe la doppia caratteristica di essere, oltre che *actio in personam*, anche *actio in rem*.

Altra conseguenza della richiamata qualificazione è che l'azione di riduzione “*non può essere paralizzata dall'eccezione di maturata usucapione ventennale del bene opposta dal donatario, in quanto (...) [avendo] natura personale, non mira a rivendicare il bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità, ma soltanto a far valere sul rispettivo valore le ragioni successorie spettanti al legittimario preterito, con la conseguenza che l'eccezione del convenuto non avrebbe altra funzione che quella di ribadire l'esistenza del dominio che è presupposto della domanda*” (Cass., n. 10333/1993).

Sono estranei, pertanto, all'azione in discorso, i profili tipici della tutela di nullità e di

² “L'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima non costituisce un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo dei legittimari, bensì un'azione individuale spettante ai singoli legittimari che si ritengono lesi nella propria quota di riserva” (Cass., n. 4698/1999).

annullamento: le disposizioni lesive della c.d. legittima non sono, infatti, - in quanto tali - nulle né annullabili (Cass., n. 9424/03); l'azione di riduzione presuppone anzi la loro validità. Con la conseguenza, per esempio, che la *“controversia relativa all'azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di rilascio di un bene oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati”* (Cass., ord. n. 5323/02).

Da quanto sin qui detto emerge che l'attore, al fine di ottenere la tutela invocata, dovrà innanzitutto allegare in giudizio:

1. la propria qualità di legittimario (nonché, eventualmente, di chiamato all'eredità ovvero di erede, in forza di delazione legittima o testamentaria);
2. la lesione (totale o parziale) della quota riservatagli dalla legge;
3. l'atto o gli atti (di liberalità o dispositivi *mortis causa*) che tale lesione hanno concretato ed i relativi beneficiari (in relazione ai quali, come detto, si delinea la legittimazione passiva dei convenuti).

II

L'art. 564 c.c. prevede poi alcune **condizioni dell'azione** di riduzione, in relazione alle quali il legittimario che agisce in giudizio dovrà - quando necessario-:

- dimostrare di avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario;
- indicare eventuali donazioni o legati ricevuti, ai fini della c.d. imputazione *ex se* (ovvero allegare la dispensa da tale imputazione);
- dedurre l'avvenuta rinuncia al legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.) di cui sia stato eventualmente beneficiato.

L'onere di accettare l'eredità con beneficio d'inventario è posto soltanto per il beneficiario leso (a tutela di legatari e donatari estranei, che hanno interesse ad una preventiva constatazione ufficiale della consistenza dell'asse ereditario) e soltanto se le donazioni ed i legati siano stati fatti, appunto, in favore di soggetti non chiamati come coeredi. La giurisprudenza esclude che all'onere in discorso soggiaccia il legittimario preterito, il quale diverrà erede solo all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. In quanto condizione dell'azione, il presupposto dovrebbe poter sopravvivere

nel corso del giudizio, non essendo necessario che sussista al momento di proposizione della domanda. Con riguardo all'accettazione beneficiata dell'eredità, tuttavia, si è osservato che, laddove essa non sia intervenuta prima dell'introduzione del giudizio, la stessa proposizione dell'azione ne precluderebbe la venuta ad esistenza, poiché implicherebbe accettazione (tacita) pura e semplice dell'eredità. Si tratterebbe quindi, più propriamente, di una vera e propria **condizione di ammissibilità dell'azione**. Per l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario e ne sia poi decaduto, è necessario che abbia almeno redatto l'inventario stesso.

Seconda condizione dell'azione è l'**imputazione delle donazioni e dei legati fatti al legittimario**, che soggiace ad un parallelismo con la collazione per il richiamo di cui all'art. 564, ult. comma, c.c. Sono oggetto di imputazione, da parte del legittimario, anche le donazioni fatte all'ascendente al quale subentri per rappresentazione. Il legittimario può essere stato dispensato dall'imputazione, con dichiarazione accessoria alla donazione o al legato, ovvero successiva (contenuta, per esempio, in un testamento).

Quanto al **legato in sostituzione di legittima**, la mancanza della relativa rinuncia è rilevabile d'ufficio (Cass., n. 4971/00). Si ricordi che il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato in forma scritta (Cass., s.u., n. 7098/11).

III

L'azione di riduzione è soggetta all'ordinario **termine di prescrizione** decennale. Circa il *dies a quo*, rispetto alla opzione tradizionale che lo fissava al momento dell'apertura della successione (così penalizzando i legittimari lesi da disposizioni testamentarie, che rimanevano ignote fino alla pubblicazione del testamento), nel 1999 intervenne una pronuncia (la n. 5920) secondo la quale bisognava guardare alla pubblicazione del testamento, momento in cui, presa consapevolezza della lesione, il diritto si sarebbe potuto far valere da parte dei legittimari lesi o pretermessi, ai sensi dell'art. 2935 c.c. Successivamente è intervenuta la sentenza n. 20644/04 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, a mente della quale *“il termine di prescrizione dell'azione di riduzione*

decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima". Se invece la lesione è stata determinata da donazioni, la prescrizione decorre dalla data di apertura della successione, momento nel quale la lesione stessa diviene attuale "non essendo sufficiente il relictum a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva". Si deve tenere presente, tuttavia, che, laddove l'azione venga esercitata dopo vent'anni dalla trascrizione della donazione, "i pesi e le ipoteche" eventualmente costituiti dal donatario "restano efficaci" (secondo la nuova formulazione dell'art. 561 c.c., introdotta dalla l. n. 80/05). Questo termine ventennale, tuttavia, è sospeso nei confronti dei legittimari *in pectore* che notificano (e trascrivano), nei confronti del donatario, "un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione" (art. 563 c.c., anch'esso modificato dalla novella sopra richiamata)³. Nell'ipotesi in cui il legittimario debba "sopportare" i diritti reali minori e le ipoteche costituite dal donatario, quest'ultimo sarà però tenuto a compensare in danaro il minor valore dei beni, "purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione" (art. 561 c.c.). Accanto alla disciplina contenuta nell'art. 2652, n. 8, c.c. - richiamata dagli artt. 561 e 563 c.c. e volta a dirimere il conflitto fra attore in riduzione e terzi (sì da essere coerentemente imperniata sull'epoca di trascrizione della domanda) -, la novella legislativa ne introduce, dunque, una relativa ai rapporti fra legittimario-attore in riduzione e donatario-convenuto (che si fonda invece sulla mera proposizione dell'atto introduttivo del giudizio).⁴

Tornando al termine di prescrizione dell'azione di riduzione, con riferimento alle disposizioni testamentarie lesive rileva, pertanto, - secondo l'orientamento assunto dalle sezioni Unite - il momento dell'accettazione dell'eredità da parte del soggetto chiamato in forza del testamento *de quo agitur*, irrilevante restando la mancata conoscenza, in concreto, di tale momento da parte del legittimario. Quest'ultimo, da parte sua, potrà esercitare la c.d. *actio interrogatoria ex art. 481 c.c.* nei confronti del chiamato all'eredità per testamento. Da più parti è stato segnalato un profilo di irragionevolezza della disparità

³ Con questa norma viene introdotta un'eccezione alla regola - codificata dall'art. 2964 c.c. - che esclude l'applicabilità alla decadenza delle disposizioni sulla sospensione della prescrizione.

⁴ La novella legislativa ha mantenuto, dunque, la differenza di trattamento tra l'ipotesi in cui il donatario abbia alienato i beni oggetto di donazione (art. 563 c.c.) e quella in cui li abbia semplicemente gravati di un diritto reale minore (art. 561 c.c.). Nel primo caso, l'escussione dei beni del donatario è posta come condizione previa: nei limiti in cui è fruttuosa, essa vale a preservare i diritti del terzo acquirente, altrimenti quest'ultimo sarà tenuto alla restituzione in natura delle cose, salvo il diritto di pagarne al legittimario vittorioso l'equivalente in denaro; nel secondo caso, invece, l'eventuale insolvenza del donatario non ricade sul terzo acquirente, e tuttavia consente al legittimario di detrarre dalla massa ereditaria "il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario" (art. 562 c.c.). Ampia disamina delle superiori problematiche in P. VITUCCI, *Tutela dei legittimari e circolazione dei beni acquistati a titolo gratuito - per una lettura sistematica dei novellati artt. 561 e 563 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 555 ss.

di trattamento con la fattispecie del legato, che, ai sensi dell'art. 649 c.c., si acquista senza bisogno di accettazione, con la conseguenza che in tal caso la prescrizione non potrebbe che decorrere dal momento dell'apertura della successione.

IV

La giurisprudenza della Cassazione ha pure affermato che, *“in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore”* (Cass., n. 13310/02).

Secondo una sentenza più risalente, il legittimario ha l'onere di allegare e provare *“anche l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 c.c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi”* (Cass., n. 11432/92).

Anche di recente, la Cassazione ha ribadito che *“Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. L'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre alla deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius”* (Cass., n. 14473/11).

L'attore, oltre al valore, dovrebbe pure indicare l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo alle anteriori (Cass., n. 3661/75).

Nel giudizio volto alla reintegrazione delle quota di legittima, si possono indicare i beni da riunire fittiziamente, nonché i debiti ed i pesi dell'eredità, anche in grado di appello, non

trattandosi di domande nuove, sempre che sia rispettato il limite degli elementi ritualmente acquisiti (Cass., n. 13385/11).

Dunque, in concreto, è opportuno che l'attore produca, quali documenti allegati all'atto di citazione, gli atti di donazione che intende ridurre (o copia del testamento contenente le disposizioni lesive), unitamente ad una perizia di parte che illustri l'entità della lesione (quantomeno stimando i beni dell'asse ereditario, e quelli oggetto delle donazioni secondo il loro valore al tempo dell'apertura della successione).

Il convenuto, nella comparsa di risposta, potrà contestare la sussistenza dei presupposti dell'azione, ovvero dello stesso diritto alla reintegrazione della quota di riserva dedotto dall'attore. Potrà, a sua volta, produrre copia degli atti di donazione intervenuti in favore dell'attore, al fine di comprovare il presupposto dell'onere di imputazione *ex se*.

Laddove sia avanzata, in uno con quella di riduzione, anche una domanda di simulazione, l'istruttoria dovrà preventivamente indirizzarsi su quest'ultima, che si atteggia quale questione preliminare di merito rispetto alla prima; di frequente, il giudice potrà quindi invitare le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 187, II co., c.p.c., pronunciando, se del caso, sentenza non definitiva la quale, dichiarata la simulazione e fatto così emergere il negozio donativo dissimulato, disponga procedersi oltre per la riduzione della donazione medesima.

V

L'azione di riduzione non deve confondersi con altre azioni, diverse per presupposti e finalità, che con la prima possono peraltro eventualmente concorrere.

Avendo per oggetto (oltre che le disposizioni testamentarie) le donazioni, l'azione di riduzione può essere accompagnata dall'**azione di simulazione**, ogniqualvolta si intenda far “emergere” la donazione quale negozio dissimulato da altro contratto simulato (generalmente una compravendita). È evidente che si fa qui riferimento alla simulazione c.d. relativa, all'ipotesi cioè in cui le parti creano l'apparenza di un negozio diverso da quello effettivamente voluto. Se invece, ad esempio, un corrispettivo (non del tutto irrisorio) sia stato dato al momento della “compravendita”, si potrebbe vertere nella fattispecie del c.d. *negotium mixtum cum donatione*, in cui l'effetto tipico della donazione (vale a dire l'arricchimento) è circoscritto alla differenza tra il valore del bene trasferito e l'ammontare della controprestazione. In questo caso si potrebbe direttamente “aggre-”

tale donazione indiretta con l'azione di riduzione (ovviamente nei limiti della differenza suddetta), senza bisogno di esperire un'azione di simulazione.

Da altro punto di vista, l'azione di riduzione può essere “sostituita” dall'**azione di nullità** della donazione (eventualmente dissimulata), mirante all'accertamento che il bene oggetto della stessa non è in realtà mai uscito dal patrimonio del *de cuius*.

Consideriamo, schematicamente, alcune ipotesi.

1) **Legittimario pretermesso che agisca in simulazione e, successivamente, per la riduzione della donazione dissimulata.** Nel caso prospetti un'azione di riduzione, con riguardo all'azione di simulazione, l'attore agisce come terzo rispetto alle parti del negozio simulato (Cass., n. 12496/07), con la conseguenza che non soggiace alle limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c. (Cass., 13 novembre 2009, n. 24134; 2 settembre 2008, n. 22030; n. 6 ottobre 2005, n. 19468; 28 ottobre 2004, n. 20868; 1° aprile 1997, n. 2836; Trib. Bari, 13 marzo 2006). In quanto del tutto pretermesso, egli non soggiacerà, inoltre, alla condizione dell'azione rappresentata dalla preventiva accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario (art. 564, I co., c.c.: Cass., n. 12496/07; n. 13804/06; n. 19527/05): egli, infatti, non è ancora in condizione di accettare l'eredità (con o senza beneficio), acquisendo la qualità di chiamato all'eredità solo all'esito dell'azione di riduzione stessa.

2) **Legittimario pretermesso che sia anche coerede collatizio.** Il legittimario pretermesso, ove la donazione sia stata fatta in favore di soggetti rientranti tra quelli di cui all'art. 737 c.c., potrà far accertare la simulazione e conseguentemente domandare la collazione della donazione, nell'ambito di una domanda di divisione ereditaria. Se c'è un testamento, dal momento che il coerede collatizio non può “aggrederlo”, si creerà, per effetto della collazione del bene donato, una massa ereditaria parallela, sulla quale si aprirà la successione legittima.

3) **Legittimario pretermesso che agisce per la dichiarazione di nullità della donazione.** Il legittimario pretermesso agisce in simulazione e, fatta riemergere la donazione dissimulata, ne deduce la nullità (per esempio per mancanza di un requisito di forma *ad substantiam*). Ciò integra, di fatto, l'allegazione che il bene in questione non sia, in realtà, mai uscito dall'asse ereditario, e quindi la qualificazione dell'azione alla stregua di *petitio hereditatis* (o di rivendicazione di bene ereditario), da parte di soggetto il quale – a ben vedere - dovrebbe qualificarsi come erede legittimo (con riferimento al cespite non contemplato nell'eventuale testamento del *de cuius*, sul quale deve considerarsi aperta,

appunto, la successione legittima).

4) **Legittimario pretermesso nella successione testamentaria.** Egli deve aggredire in riduzione innanzitutto le disposizioni testamentarie (art. 555, II co., c.c.) e, ove insufficienti per reintegrare la sua quota di legittima, le donazioni fatte in vita dal *de cuius*. In entrambi i casi all'azione di riduzione delle *disposizioni testamentarie lesive* potrà seguire una domanda di divisione, dal momento che l'acquisizione della qualità di erede (all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione) porrà il legittimario nella condizione di contitolare *pro quota* del lascito testamentario. Si legga la seguente massima: *“in materia di successione ereditaria, l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario”*.

Laddove il testamento non esaurisca l'asse ereditario del *de cuius*, il legittimario è erede legittimo di una parte dei beni ereditari, ma agisce in riduzione delle disposizioni testamentarie per la reintegrazione della propria quota di riserva. Si crea dunque una massa distinta proveniente dalla successione legittima, indifferente alle vicende della riduzione, la quale invece inciderà sulla diversa massa proveniente dal testamento.

5) **Legittimario pretermesso dall'esaurimento in vita del patrimonio del *de cuius* mediante donazioni**

Si faccia l'esempio che il *de cuius* abbia esaurito il suo patrimonio mediante donazioni in vita: *“il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacchè - non sorgendo alcuna comunione ereditaria in assenza di un asse da dividere - egli solo dopo il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione è legittimato a promuovere e a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura del compendio ereditario. Pertanto, salva l'ipotesi in cui il legittimario totalmente pretermesso, facendo valere la nullità delle donazioni, anche eventualmente dissimulate sotto la figura di un negozio oneroso, intenda dimostrare che i beni non sono usciti dal patrimonio ereditario, deve essere qualificata come azione di riduzione quella dal medesimo esercitata per la declaratoria dell'inefficacia del trasferimento della proprietà dei beni anche se ad altro erede necessario, oltre che ad un terzo, non potendo egli agire nella mera qualità di successore legittimo del "de cuius"”*

per il recupero all'asse ereditario di beni validamente donati (Cass., n. 19527/05).

6) Il **legittimario leso agisce in riduzione contro la donazione dissimulata** deduce che l'atto di compravendita posto in essere dal *de cuius* simula, in realtà, una donazione. In questo caso, essendo egli erede, può esperire l'azione di riduzione ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, avanzare domanda di collazione della donazione dissimulata, nell'ambito di una domanda di divisione. Se agisce in riduzione, *“la lesione della quota di riserva assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ.; né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa”* (Cass., n. 24134/2009). Nella motivazione della sentenza si legge: *“in tutti questi casi - sia, cioè, che la domanda di simulazione sia preordinata alla domanda di riduzione, sia nei casi in cui il negozio sia impugnato di simulazione assoluta oppure, dedotta la simulazione relativa, sia insieme dedotta la nullità del negozio dissimulato - la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, e condiziona l'esercizio del diritto alla reintegra. In queste condizioni, soltanto in base ad una considerazione formale il legittimario potrebbe essere ritenuto, in quanto successore a titolo universale e continuatore della personalità del defunto, partecipe della simulazione stessa o legalmente tenuto a subirne gli effetti (e quindi assoggettato ai vincoli probatori delle parti), perché in realtà egli è la vittima designata delle alienazioni simulatamente compiute dal de cuius proprio al fine di ledere la riserva”*. Da tali assunti sembrerebbe potersi ricavare che, anche laddove il legittimario leso agisca per far dichiarare la nullità della donazione dissimulata, gli basterebbe allegare, quale causa petendi, la lesione dei propri diritti di legittimario per giovare delle agevolazioni probatorie in discorso relativamente all'azione di simulazione presupposta. La conclusione raggiunta dalla giurisprudenza sembra maggiormente sostenibile nei casi (quali quello esaminato da Cass., n. 19468/05) in cui l'attore proponga, oltre alla domanda di simulazione, quella di nullità della sottostante donazione – ovvero di riduzione della stessa - in via subordinata tra loro.

Nelle fattispecie quali quella in esame, inoltre, il collegamento dell'azione di simulazione con quella di riduzione incide pure sul termine di decorrenza della prescrizione della

prima, che viene collocato dalla giurisprudenza al momento dell'apertura della successione (Cass., n. 14562/04).

Si deve aggiungere, poi, che l'attore soggiace alla condizione dell'azione della preventiva accettazione beneficiata dell'eredità ex art. 564 c.c. (il caso è quello in cui *“l'erede intenda far valere la simulazione relativa quando l'atto dissimulato - lesivo della sua quota di legittima - abbia tutti i requisiti di validità, perché in tale ipotesi l'azione di simulazione non potrebbe essere disgiunta dall'azione di riduzione ex art. 564 c.c. e non potrebbe che soggiacere alle condizioni in detta norma previste per questa azione”*: Cass., n. 6315/03; si veda anche, più di recente, Cass., n. 4400/11, a mente della quale *“l'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del "de cuius" stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto”*).

7) **Il legittimario leso domanda la nullità della donazione dissimulata**, che è anche erede legittimo, agisce in simulazione. Una volta fatta “emergere” la donazione dissimulata, ricorrendone i presupposti potrebbe chiedere il “rientro” nell'asse ereditario del bene donato, per collazione, e domandare la divisione dell'asse medesimo. Potrebbe peraltro, in ipotesi, domandare l'accertamento della nullità della donazione dissimulata. In entrambi i casi, mirando in definitiva la sua azione alla ricomposizione “reale” dell'asse ereditario, nell'esercitare l'azione di simulazione l'attore soggiacerà alle limitazioni probatorie proprie delle parti (si veda Cass., n. 13706/07, con riferimento alla fattispecie dell'erede *“che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius" perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario”*; si veda pure, di recente,

Cass., n. 5386/11⁵. Si veda, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 11286/02, la quale, occupandosi di una fattispecie in cui l'attore (erede) aveva chiesto accertarsi la simulazione (relativa) di un atto di compravendita stipulato dalla *de cuius* e la nullità per difetto di forma della donazione dissimulata dalla compravendita medesima, ha riconosciuto, come associata all'azione di simulazione, “*esclusivamente, un'azione di petizione ereditaria, la cui causa petendi è la qualità d'erede ed il cui petitum è la ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, posto che mira a far rientrare il bene nel patrimonio del de cuius mediante suo recupero nei confronti di chiunque lo detenga - vantando o un titolo ereditario che non gli compete o, come dedotto nella specie, un titolo invalido - e così farne conseguire all'erede legittimo la disponibilità in quanto parte integrante dell'universum jus defuncti devolutogli ex lege*”, non ravvisando, viceversa, un'azione di riduzione, “*che, rispetto alla petitio hereditatis, ha una diversa causa petendi, consistente nella qualità di erede necessario e nell'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, ed un diverso petitum, essendo intesa ad ottenere una diminuzione quantitativa od anche una totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli altri eredi, o dei terzi, e mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario attore le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva, onde l'azione di riduzione incide nei confronti degli atti di disposizione, che le sono soggetti, nei limiti di ciò che è necessario a ricostituire la quota di riserva*”. Nel caso che si sta esaminando – diversamente da quanto accade nell'ipotesi di azione di simulazione funzionale alla domanda di riduzione – il termine di prescrizione dell'azione di simulazione rimane fissato al “*compimento dell'atto che si assume simulato*” dal momento che, come detto, “*la declaratoria di simulazione [è] richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei dividendi e senza che venga*

⁵In motivazione, la sentenza richiamata afferma: “*non equivale, infatti, alla proposizione di una azione di riduzione la richiesta di dichiarare la nullità di una compravendita effettuata ad uno dei figli perché dissimulante una donazione e di ricomprendere incondizionatamente il bene donato tra quelli dei quali è chiesta la divisione ereditaria tra gli eredi legittimi, quando non venga fatto valere che tale donazione abbia concorso alla lesione della quota di riserva dell'erede e, soprattutto, quando quest'ultimo non abbia domandato l'attribuzione della stessa, ma fatto valere la qualità di coerede legittimo nello stesso grado degli altri e domandato la divisione dell'asse relitto in parti eguali*”. Pertanto, “*La simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario*” (Cass. n. 11406/03).

addotta alcuna lesione di legittima" (Cass., n. 4021/07⁶).

Si deve, infine, tener presente che le limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c. non sono rilevabili d'ufficio e possono essere rinunziate dalle parti, per cui sarà necessaria la relativa eccezione nella memoria *ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c.*

LA COLLAZIONE

La collazione è l'atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto dal *de cuius* in donazione. *Ratio* dell'istituto è quella di evitare una disparità di trattamento tra coeredi, in relazione alle donazioni fatte in vita dal defunto, sul presupposto che esse possano considerarsi alla stregua di un'anticipazione dell'eredità. L'obiettivo della collazione appare essere, dunque, la redistribuzione dell'arricchimento donativo presente nel patrimonio dell'erede al tempo della divisione⁷.

La collazione determina un effettivo incremento dell'asse ereditario da dividere, e questa è la differenza più immediatamente percepibile rispetto alla c.d. riunione fittizia, che è mera operazione di computo funzionale all'accertamento della lesione della quota riservata dalla legge agli eredi c.d. legittimari. Nella medesima ottica si apprezza, poi, la distinzione rispetto alla c.d. imputazione *ex se*, prevista dall'art. 564, II co., c.c. quale condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione, volta ad evitare che il legittimario faccia valere il diritto alla quota di legittima anche per la parte già soddisfatta dal defunto

⁶“ *L'obbligo della collazione ereditaria riguarda le donazioni (dirette e indirette) ma non i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché, in tal caso, esso sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione formulata dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del "de cuius", anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del "de cuius". Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizione decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei dividendi e senza che avvenga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale si era ritenuto che il ricorrente, non avendo agito come legittimario, bensì deducendo la simulazione al fine di acquisire alla massa ereditaria il bene ceduto in donazione ad altro coerede, si era posto nella stessa posizione del "de cuius", anche con riguardo alla prescrizione dell'azione, in concreto maturata, dovendo farsi decorrere il "dies a quo" dalla data di stipulazione dell'atto e non dall'apertura della successione)*" (Cass., n. 4021/07).

⁷ Se ne trae indiretta conferma dalla comune interpretazione dell'art. 744 c.c. (che è un'applicazione della regola generale di cui all'art. 1256 c.c.) secondo la quale non sarebbe soggetto a collazione il bene perito per causa non imputabile al donatario, anche dopo l'apertura della successione. Laddove, infatti, la collazione mirasse effettivamente alla ricostituzione del patrimonio del *de cuius*, quale sarebbe risultato se non vi fossero state le donazioni, avrebbe rilievo unicamente la circostanza che un determinato bene esista o no al momento dell'apertura della successione, indifferenti restandone le sorti successive.

mediante atti di liberalità e disposizioni a titolo particolare (*mortis causa*) nei suoi confronti.

L'obbligo della collazione sorge quale effetto automatico dell'apertura della successione, salvo che nello stesso atto di donazione (ovvero in un atto posteriore ovvero ancora nel testamento) il donatario non ne venga dispensato⁸. Si discute, a questo riguardo, se si tratti di effetto reale ovvero obbligatorio. La dottrina prevalente⁹ ritiene preferibile la seconda soluzione, ossia quella dell'obbligo di conferire, dal momento che la circostanza che in molti casi l'ordinamento non consenta il conferimento in natura (v. artt. 750 e 751 c.c.) relegherebbe quest'ultimo al ruolo di eccezione rispetto alla regola generale del conferimento per imputazione¹⁰.

II

L'inquadramento dell'istituto non può prescindere dall'esame dei rapporti della figura **con la divisione ereditaria**. Può parlarsi di collazione al di fuori di una divisione ereditaria? Quale funzione svolgerebbe la dichiarazione dell'obbligo di un coerede di conferire alla massa ereditaria un determinato bene se della massa stessa non viene chiesta la divisione? È configurabile l'interesse ad agire nel soggetto che intenda ottenere dal giudice una pronuncia puramente dichiarativa? Verrebbe da dire di no, considerata la collocazione degli artt. 737 ss. c.c. all'interno del Titolo Quarto del Libro Secondo del Codice (intitolato appunto alla divisione), ma anche, più in generale, la *ratio* dell'istituto in discorso (Cass. 2006).

E infatti l'opinione tradizionale ritiene che di collazione possa parlarsi soltanto quando vi sia un asse ereditario attribuito congiuntamente a più eredi, e da dividere tra questi (ovvero vi sia una comunione ereditaria, ossia un *relictum* da dividere),

⁸ Non è richiesta, allo scopo, una dichiarazione espressa, essendo sufficiente una inequivoca manifestazione di volontà intesa ad assegnare il bene donato come un beneficio ulteriore rispetto alla quota ereditaria nella successione legittima (si veda, p. es., Cass., n. 6591/83). La dispensa ha però un'efficacia limitata alla quota disponibile, sicché il donatario dispensato deve eventualmente conferire quanto fosse necessario ad integrare la quota dei legittimari. La dispensa dalla collazione è cosa diversa dalla dispensa dall'imputazione *ex se* di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 564 c.c., alla quale, quindi, può o meno eventualmente accompagnarsi. Se, per esempio, il legittimario fosse dispensato dalla collazione ma non dall'imputazione, non dovrebbe conferire, nei rapporti con i coeredi, il bene ricevuto in donazione, mentre rispetto agli altri donatari la sua tutela resterebbe limitata all'ipotesi di lesione di legittima, previa detrazione del valore della donazione ricevuta.

⁹ COVIELLO, *Successioni, Parte Generale*, III, Napoli, 1935, 496; POLACCO, *Successioni*, II, Roma, 1937, 347 ss.; DEGNI, *Imputazione e collazione*, in *Nuovo dig. it.*, VI, Torino, 1938, 908; FORCHIELLI, *Della divisione*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di Scialoja e Branca, , artt. 713-768, Bologna-Roma, 1970, 254 ss.; CARUSI, *Le divisioni*, Torino, 1978, 190; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 720.

¹⁰ P. FORCHIELLI, *Collazione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, VI, p. 2.

conseguentemente negando l'operatività dell'istituto sia nel caso di divisione testamentaria (che previene il sorgere della contitolarità), sia nel caso in cui la successione si apra (per effetto di donazioni e/o legati) in mancanza di un *relictum* da dividere¹¹. In quest'ultimo caso le donazioni fatte in vita dal *de cuius* potrebbero essere "recuperate" unicamente con l'azione di riduzione. Non mancano, tuttavia, autorevoli opinioni che, in ossequio all'opzione teorica che individua il presupposto della collazione non nella comunione ereditaria ma nella coeredità, intesa come concorso di più vocazioni ereditarie, accettate dai destinatari, considerano applicabile la collazione anche a tali casi (nell'ipotesi di mancanza di *relictum* la domanda di collazione dei beni donati produrrebbe direttamente - senza bisogno, quindi, di un giudizio divisorio - l'effetto di attribuire al coerede quanto della "anticipazione d'eredità" gli spetti). L'obbligo della collazione, secondo tale ricostruzione, sorge, pertanto, indipendentemente dalla presenza di un *relictum* ereditario, con la conseguenza che i beni donati concorrono alla formazione della massa ereditaria che dovrà dividersi fra i soggetti tenuti alla collazione¹².

Dunque, pare doversi ammettere una domanda di collazione volta a (ri)costituire l'asse ereditario, pur in assenza di *relictum*, attraverso il conferimento del *donatum*, ma sempre in funzione di una divisione dell'asse così formato, e non ai fini di un mero accertamento del relativo obbligo (discendente per i coeredi *ivi* indicati dalla disposizione dell'art. 737 c.c.).

Lo stretto collegamento con la divisione spiega anche l'assunto giurisprudenziale dell'**imprescrittibilità** della relativa domanda: tendendo a consentire, in sede di divisione, la determinazione delle quote dei coeredi senza che venga alterato il trattamento spettante a ciascuno di essi, la collazione partecipa dell'imprescrittibilità che la legge prevede per l'azione di divisione tra coeredi (Cass., n. 726/79). Questa stessa sentenza chiarisce che gli effetti della collazione non possono essere paralizzati dall'eccezione di usucapione, poiché la collazione opera *ex nunc* e, fino a quando non si verificano i suoi effetti, il donatario non esercita sulla cosa un potere di fatto suscettibile di dar luogo all'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario, ma il pieno diritto di proprietà conseguito, per l'appunto, in virtù della donazione da conferire.

¹¹ In tal senso, Cass., n. 3522/72.

¹² Così Cass, n. 1988/69. In dottrina, sposano questa tesi P. FORCHIELLI, *Collazione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, VI, p. 3; L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, p. 128; BURDESE, *La divisione ereditaria*, in *Tratt. dir. civ. it.* diretto da Vassalli, Torino, 1980, p. 328.

III

Dal punto di vista soggettivo, la collazione riguarda esclusivamente “*i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge*” (art. 737 c.c.), e presuppone l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Viene qui in rilievo un'ulteriore differenza rispetto alla riunione fittizia, la quale invece coinvolge tutte le donazioni poste in essere dal *de cuius*, anche quelle di cui abbiano beneficiato estranei.

Si discute se siano soggetti (attivi e passivi) a collazione i figli naturali non riconoscibili (cioè i figli incestuosi di genitori che non ignorassero il proprio vincolo di parentela o affinità: art. 251 c.c.). In dottrina si fronteggiano le due opinioni, l'una fondata sul riferimento all'art. 580 c.c. (che rimanda, ai fini della quantificazione dell'assegno vitalizio, alla quota d'eredità cui i figli naturali avrebbero diritto, nella quale dunque non possono non computarsi le donazioni ricevute dal coniuge e dai discendenti del *de cuius*, con la conseguente, reciproca applicazione della collazione anche a carico degli stessi figli naturali); l'altra sull'avvenuta abrogazione dell'art. 780 c.c. (che sanciva la nullità della donazione fatta dal genitore al figlio naturale non riconoscibile), che avrebbe fatto venir meno ogni ragione ostativa alla possibilità per il figlio di cumulare la vocazione all'assegno vitalizio con una donazione nei limiti della disponibile.

Il coniuge separato senza addebito, conservando gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 585 c.c.), è soggetto attivo e passivo della collazione.

Il coniuge separato con addebito ed il coniuge divorziato, essendo meri legatari *ex lege* di un assegno successorio (art. 548, II co., c.c. e art. 9-bis l. n. 898/70), e non dunque eredi, non sono tenuti alla collazione.

Dalla lettera della legge si desume che lo zio (figlio del *de cuius*) sia tenuto alla collazione nei confronti del proprio nipote (figlio di un altro figlio del *de cuius*, e quindi “*discendente*” di quest'ultimo), ma non viceversa. D'altra, parte, c'è da considerare che allorquando il discendente succeda per rappresentazione, è tenuto a conferire in collazione anche quanto sia stato donato al proprio ascendente (art. 740 c.c.).

Il necessario presupposto della qualità ereditaria postula che la collazione operi a favore e a carico del legittimario pretermesso soltanto a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione da parte di quest'ultimo.

L'erede non deve conferire in collazione le donazioni ricevute dal proprio coniuge o dai

propri discendenti (art. 739, I co., c.c.: se si è in presenza di simulazione *sub specie* di interposizione fittizia di persona l'obbligo del conferimento per l'erede, effettivo beneficiario della donazione, discende dalla regola generale); mentre deve conferire quelle effettuate al proprio ascendente dal *de cuius* cui succeda per rappresentazione del primo, anche se abbia rinunciato all'eredità dell'ascendente (discusso è se debba anche conferire le donazioni fatte a lui stesso dal *de cuius*, ma prevalente è l'opinione negativa, coerente con la *ratio* della rappresentazione di conservare al rappresentante l'identica posizione successoria del rappresentato).

IV

Sono assoggettate a collazione tutte le donazioni, dirette ed indirette¹³, comprese, dunque, quelle **di modico valore** (art. 783 c.c., ma non se fatte al coniuge: art. 738 c.c.¹⁴) e quelle **remuneratorie**¹⁵ (art. 770 c.c.). Per quanto concerne le donazioni fatte al coniuge, la modicità deve essere valutata in relazione alle circostanze del caso concreto, tenendo conto dell'entità del patrimonio del donante e del donatario, della circostanza in cui la donazione è stata fatta, dell'oggetto della stessa nonché dell'eventuale abitualità delle donazioni. Ci si è chiesti poi se, in deroga al disposto dell'art. 738 c.c., il donante possa, con apposita disposizione testamentaria, imporre al coniuge la collazione per donazioni che ne sarebbero escluse in quanto di modico valore. L'opinione positiva si fonda sulla considerazione della disposizione testamentaria quale regola di interpretazione autentica del carattere di modicità della donazione effettuata; quella negativa sulla circostanza che la disciplina legislativa non lascerebbe spazio, al di fuori dell'ipotesi della dispensa, alla possibilità per il donante di incidere sulle modalità di attuazione della collazione.

Non sono soggette a collazione le **liberalità d'uso**¹⁶ (art. 742, III co., in riferimento

¹³Le **donazioni indirette** (art. 809 c.c.) sono quegli atti, posti in essere per spirito di liberalità che, sebbene al di fuori dello schema negoziale della donazione contrattuale (art. 769 c.c.), producono il medesimo risultato di quest'ultima, vale a dire l'arricchimento del donatario ed il correlativo depauperamento del donante. Esempi classici di donazione indiretta sono rappresentati dal contratto a favore di terzo; dalla rinuncia abdicativa ad un diritto reale limitato o ad una quota di proprietà; dalla remissione del debito; dal pagamento del debito altrui; dal contratto di società; dalla concessione di garanzia per il debito di un terzo.

¹⁴Possibile giustificazione di questa eccezione può rinvenirsi nell'opportunità di non consentire ai figli un postumo controllo sulla vita coniugale, per quel tanto almeno che questo controllo si renderebbe inevitabile al fine di accertare tutte le occasioni, più o meno intime, nelle quali il coniuge defunto avrebbe fatto donazioni di modico valore al coniuge superstite.

¹⁵Le **donazioni remuneratorie** (art. 770, I co., c.c.) sono caratterizzate dalla rilevanza giuridica che assume in esse il motivo dell'attribuzione patrimoniale la quale, pur rimanendo spontanea, si correla ad un sentimento di gratitudine nei confronti del donatario ovvero all'intenzione di compensare un servizio prestato da quest'ultimo.

¹⁶Le c.d. **liberalità d'uso** (art. 770, II co., c.c.) sono le mance, i regali di Natale o di compleanno o di anniversario, e così via. Non è sempre facile discernere la "*liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi*" dalle donazioni

all'art. 770, II co., c.c.) e, naturalmente, l'adempimento di obbligazioni naturali. La Corte di Cassazione ha ritenuto non ostativo alla configurabilità della fattispecie della liberalità d'uso il rilevante valore dell'oggetto donato, purché esso sia comunque proporzionato alle condizioni economiche del donante (Cass., n. 6720/88¹⁷).

Ai sensi dell'art. 742 c.c., **non** sono soggette a collazione le **spese di mantenimento e di educazione**. Vi è un orientamento dottrinale restrittivo che ritiene soggette a collazione le spese sostenute dal *de cuius* per il mantenimento del discendente minorenni, provvisto di autonome fonti di sussistenza, nonché le spese in ogni caso eccedenti ciò che era dovuto legalmente, tenuto conto della condizione sociale del *de cuius* (es., rendite vitalizie, assegni periodici, ecc.). Stesso discorso per le **spese d'istruzione artistica o professionale**, che sono soggette a collazione nella parte in cui eccedono (notevolmente) la misura ordinaria (sempre avuto riguardo alla temperie socio-culturale dell'ambiente riferimento), come nel caso, ad es., delle spese necessarie per il conseguimento di una seconda laurea o per la frequenza di un corso di perfezionamento post-laurea (art. 742, II co., c.c.).

Le spese per il **corredo nuziale** sono sottratte alla collazione nella parte in cui non eccedano notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del *de cuius*. In caso contrario – ha precisato la Cassazione – l'eccedenza costituisce una donazione diretta di denaro, come tale soggetta, agli effetti della collazione, al principio nominalistico ex art. 751, I co., c.c. (Cass., n. 5731/78; n. 1987/63).

Si deve ritenere siano soggetti a collazione anche i beni costituenti il **fondo patrimoniale** (in quanto pur sempre assegnazioni fatte a causa del matrimonio ex art.

remuneratorie di cui al primo comma (specie se attuate per speciale remunerazione). Il criterio distintivo consiste nel fatto che la prima è un'attribuzione, oltre che remuneratoria, anche "d'uso"; sicché, quando questo manchi, la donazione remuneratoria dovrà ritenersi attratta entro la sfera dell'art. 770, I co., c.c. Secondo Cass., n. 324/92, la distinzione trova fondamento nel diverso movente dei due negozi, costituito, quanto alla donazione remuneratoria, dal desiderio di gratificare l'autore dei servizi resi e, quanto alla liberalità d'uso, dall'intento di porre, rispetto a tali servizi, un elemento di corrispettività o di adeguarsi a un costume sociale.

Non sembra agevole giustificare il trattamento di esonero dalla collazione riservato alle donazioni d'uso.

Probabilmente, nella scelta del legislatore hanno pesato considerazioni quantitative più che qualitative, cioè il valore per lo più modesto dell'elargizione. Questo può forse spiegare perché le donazioni obnuziali, il cui valore è ben diversamente rilevante, siano invece soggette a conferimento (anche se non eccedono la misura ordinaria), nonostante anch'esse rispecchino una pratica diffusa e radicata, che molto assomiglia all'uso e forse si identifica con esso.

¹⁷La cui massima recita: "Il rilevante valore dell'oggetto donato, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 783 c. c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità d'uso, secondo la previsione dell'art. 770 2° comma c. c. (liberalità che non costituisce donazione in senso stretto e si sottrae alla forma scritta), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, pure sotto il profilo della proporzionalità con dette condizioni economiche, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale (nella specie, trattavasi di anelli del valore di oltre cento milioni, dati in occasione di un fidanzamento ufficiale, ed il giudice del merito, considerando che le parti appartenevano a famiglie benestanti, in un ambiente sociale abituato ad assegnare particolare solennità a detta cerimonia, con regali di sensibile entità, avevano ravvisato la liberalità d'uso; la suprema corte alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione)".

741 c.c.). All'atto della cessazione del fondo, infatti, si producono gli effetti di un'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito in favore del coniuge che non abbia contribuito alla costituzione del fondo medesimo (e che si vede, per l'appunto, assegnare parte dei beni costituenti il fondo).

Tutte le spese fatte per assegnazioni di cui all'art. 741 c.c. sono assoggettate a collazione secondo il principio nominalistico, vale a dire con riferimento al valore nominale della somma e con gli interessi legali calcolati dal momento dell'apertura della successione.

Problema “classico” riguarda l'oggetto del conferimento in caso di **acquisto, da parte del discendente o del coniuge, di beni con danaro gratuitamente fornito dal de cuius**: soggiace a collazione il danaro o il bene? La giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9282/92, afferma che in tal caso la donazione indiretta (e quindi la collazione) ha ad oggetto il bene e non il danaro (v. anche, successivamente, Cass., n. 5989/94; n. 20638/05)¹⁸. Appare utile, a tale proposito, riportare il passo centrale della motivazione della sentenza n. 9282/92: *“quando il denaro è stato donato come tale, l'oggetto della collazione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio. Il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante. Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso del denaro dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome di un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile. Posto così il problema, non pare possa revocarsi in dubbio che nella seconda ipotesi – dove c'è un collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio – si sia in presenza di una donazione*

¹⁸Efficacemente esplicativa è la massima di Cass., n. 3642/04, secondo cui *“Nell'ipotesi di donazione di somma di denaro occorre distinguere l'ipotesi in cui questo sia impiegato successivamente dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma e distinta determinazione, nel qual caso oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce l'unico specifico fine, se pur mediato, della donazione. Nel caso in cui il denaro sia dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal disponente, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal beneficiario dopo averlo ricevuto dal disponente in esecuzione del complesso procedimento che quest'ultimo ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome d'un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile, il collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del disponente e l'acquisto del bene da parte del beneficiario porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto. Va escluso, pertanto, che la donazione indiretta dell'immobile debba necessariamente articolarsi in attività tipiche da parte del donante, essendo necessario, ma al tempo stesso sufficiente, che sia provato il collegamento tra elargizione del denaro e acquisto, cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto stesso”*.

(indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto". La ratio della sentenza delle Sezioni Unite n. 9282/92 riposa sull'assoggettamento a collazione dell'entità economica dell'incremento patrimoniale del beneficiario. Ai fini della collazione, la considerazione distinta del profilo dell'arricchimento del beneficiario (svincolata, in certo senso, dalla dinamica degli effetti che tale arricchimento hanno realizzato) si giustifica appieno alla luce degli obiettivi della relativa tutela, "attraendo" alla divisione non l'immobile (che del patrimonio del *de cuius* non ha mai fatto parte), ma il valore di esso di cui il patrimonio del beneficiario (della donazione indiretta) s'è incrementato. La coerenza del sistema sembra invece smarrirsi allorché si voglia applicare il ragionamento alla riduzione della donazione indiretta dell'immobile. Come si può giustificare, in ultima analisi, l'acquisto (pur sempre ereditario) da parte del legittimario di un bene che mai è appartenuto al *de cuius*? Immaginare la retrocessione del bene dal donatario al legittimario leso significherebbe configurare un trasferimento tra vivi il quale (oltre a mutare la natura dell'azione) renderebbe il legittimario un avente causa del donatario. Non rimane altra strada che quella di ridefinire, dal punto di vista teorico, il contenuto della pretesa azionabile dal legittimario: non il bene acquistato dal beneficiario, ma il suo equivalente in denaro, cioè il valore dell'investimento di cui il donante ha fornito al donatario l'opportunità e i mezzi: in definitiva, il suo arricchimento economico. In questo modo, costruita la **riserva** come **diritto a un valore**, essa si trasforma in ragione di credito, spettante al legittimario leso nei confronti dei favoriti, con l'ulteriore conseguenza che, nei confronti del terzo acquirente dal donatario, al legittimario resteranno esperibili i soli rimedi generali riconosciuti al creditore verso gli aventi causa del proprio debitore a tutela della garanzia patrimoniale¹⁹.

¹⁹In sintesi si può dunque affermare che, in tutte le ipotesi in cui il procedimento negoziale realizzativo della liberalità atipica esclude la coincidenza oggettiva tra depauperamento del disponente ed arricchimento del beneficiario, contenuto della pretesa del legittimario non potrà più essere l'acquisto della situazione giuridica soggettiva di cui il patrimonio del donatario s'è incrementato, ma soltanto il recupero del valore economico corrispondente a quell'incremento: il che, giuridicamente, traduce la pretesa stessa in un credito pecuniario nei confronti di quest'ultimo. Ne deriva che, per realizzare la pretesa del legittimario, in questo caso, non sarà più necessaria un'impugnativa negoziale finalizzata all'inopponibilità del titolo d'acquisto del donatario, bensì:

1. accertare la qualificazione liberale dell'attribuzione realizzata in via indiretta;
2. verificare che, al momento dell'apertura della successione, tale attribuzione, valutata con riguardo all'incremento del patrimonio del beneficiario (in coerenza alla regola di decisione elaborata dalla giurisprudenza in tema di collazione), incide sul patrimonio del *de cuius*, in termini quantitativi, oltre il limite della disponibile;
3. far valere, di conseguenza, la pretesa al recupero del valore, corrispondente alla lesione subita, mediante le modalità attuative tipiche del diritto di credito.

In questa prospettiva, la pronuncia di riduzione non incide sugli effetti dell'attribuzione liberale atipica, né nei termini classici operanti sulle donazioni formali (inopponibilità della vicenda acquisitiva), né tantomeno nel senso di un (ri)trasferimento reale al legittimario vittorioso; essa, piuttosto (accertando la lesione), funge da presupposto per la costituzione di un credito in suo favore, avente ad oggetto l'ammontare dell'arricchimento eccedente la disponibile, presente nel patrimonio del beneficiario al tempo dell'apertura della successione.

Caso assimilabile al precedente è quello dell'**acquisto di un immobile** compiuto **con il prezzo del trasferimento di un bene personale da parte del soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni**, qualora costui non abbia effettuato l'espressa dichiarazione prescritta dall'art. 179, lett. f, c.c. ai fini dell'esclusione del bene dalla comunione: in tale ipotesi Bianca²⁰ ritiene che l'altro coniuge riceva un effettivo arricchimento conseguente all'atto posto in essere e non rilevi, ai fini della collazione, la necessità del requisito dell'animo di liberalità. Non ricadono, invece, in collazione, i **beni acquistati (anche separatamente) dai coniugi (in regime di comunione legale) durante il matrimonio** (art. 177, lett. a, c.c.), dal momento che deve ritenersi che il coniuge superstite ne abbia acquisito la comproprietà a titolo originario (contribuendo all'acquisto con le scelte di vita comune che concorrono a rendere possibile il risparmio e l'investimento da parte dell'altro coniuge), e non a titolo derivativo attraverso un'attribuzione gratuita che gliene sia stata fatta dall'altro coniuge.

Quanto alle **donazioni modali**²¹ (art. 793 c.c.), la dottrina maggioritaria ha logicamente osservato come il donatario dovrebbe conferire solo la differenza tra il valore della donazione e il valore dell'onere (v. anche Cass., n. 5888/85), mentre secondo altri sarebbe soggetto a collazione l'intero bene donato, salvo il diritto del donatario di ottenere, ex art. 748 o 2041 c.c., il rimborso di quanto erogato per l'adempimento dell'onere. Laddove l'onere non sia stato ancora adempiuto, si ritiene che il donatario debba pur sempre restituire l'intera donazione, salva la liberazione dalla propria obbligazione.

Venendo, poi, al c.d. **negotium mixtum cum donatione**²², oggetto di collazione anche in questo caso sarà la differenza tra il prezzo pagato e il reale valore del bene acquistato, essendo rappresentato l'acquisto liberale essenzialmente dal risultato economico dell'effettivo arricchimento cui perviene il patrimonio di uno dei contraenti.

Nelle **donazioni del diritto d'usufrutto** oggetto di collazione sarà il valore che l'usufrutto ha al momento dell'apertura della successione, vale a dire il capitale che sarebbe necessario per acquistare un reddito pari a quello dell'usufrutto (calcolato facendo riferimento alla probabilità di sopravvivenza media di un individuo dell'età del donatario).

²⁰ *Comunione legale e collazione*, in *Vita Notarile*, 1981, 806

²¹Le **donazioni modali** (art. 793 c.c.) sono liberalità accompagnate da un elemento accessorio costituito da una obbligazione imposta dal donante al destinatario dell'attribuzione.

²²Il c.d. *negotium mixtum cum donatione* è il contratto che, partecipando di elementi propri dei tipi negoziali della compravendita e della donazione, mira ad arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e l'effettivo valore di mercato del bene. Esso realizza, dunque, una donazione indiretta di tale differenza la quale, come tale, sarà soggetta alla collazione (applicazione della teoria della combinazione in relazione all'individuazione della disciplina applicabile ai contratti misti).

Laddove la donazione abbia avuto ad oggetto, invece, la **nuda proprietà** del bene, il coerede collatizio dovrà conferire la piena proprietà del bene (estinguendosi l'usufrutto alla morte del *de cuius*) e non potrà viceversa giovare del rimborso delle spese e del valore dei miglioramenti apportati alla cosa (che invece riverbereranno a vantaggio dell'eredità dell'usufruttuario, essendo riconducibili al godimento dell'immobile facente capo unicamente a quest'ultimo).

Per quel che riguarda la peculiare ipotesi contemplata dall'art. 743 c.c. (**società contratta con l'erede**), il riferimento è al vantaggio patrimoniale indiretto acquistato dal discendente attraverso la società *liberalitatis causa* (“*senza frode*” sta qui per senza intenzionale lesione dei diritti degli altri eredi). Altra opinione riferisce la fattispecie all'ipotesi di vantaggi avveratisi successivamente alla stipula dell'atto, mentre sarebbero oggetto di collazione i vantaggi indiretti assicurati all'erede al momento della conclusione del contratto. Secondo alcuni la mancanza della data certa di costituzione della società determinerebbe una presunzione assoluta circa la natura liberale (e, dunque, l'assoggettabilità a collazione) dei vantaggi; secondo altri una presunzione solo relativa, passibile della prova contraria circa l'inesistenza di ogni carattere liberale degli acquisti compiuti. In ogni caso, la restituzione cui eventualmente l'erede fosse tenuto deve essere limitata - secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di merito – soltanto agli utili ed agli altri benefici derivanti dall'esercizio dell'impresa e non va estesa alla quota sociale, che non è un utile bensì un debito²³.

Dottrina e giurisprudenza escludono, invece, che la norma sia applicabile all'**associazione in partecipazione** (art. 2549 c.c.), posto che essa non implica quella commistione patrimoniale propria della società.

Anche i guadagni scaturenti dal lavoro nell'**impresa familiare** sono da considerarsi esenti da collazione, poiché non formano oggetto di liberalità ma rappresentano unicamente il corrispettivo di prestazioni lavorative di fatto svolte, cui l'ordinamento garantisce una tutela giuridica.

La collazione (per imputazione della donazione) dell'**azienda** “*resta sottratta ai criteri concernenti i singoli beni, mobili od immobili, che compongono l'azienda medesima, (art. 746 e 750 c. c.), e va effettuata alla stregua del valore da essa assunto quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell'aperta successione (art. 747 c. c.)*” (Cass. n. 4009/81). Deve detrarsi, poi, in favore del donatario, il valore delle

²³Trib. Vicenza, 5.10.1953, in *Foro it., Rep.*, 1954, voce *Successione legittima o testamentaria*, 2561.

migliorie riconducibili alla gestione di quest'ultimo, indipendentemente dalla circostanza che in concreto esse siano state apportate dal donatario personalmente o da suoi collaboratori.

È soggetto ad autonoma collazione, secondo la dottrina maggioritaria, l'**avviamento commerciale dell'azienda**. Se, al momento dell'apertura della successione, si sia dissolto l'avviamento esistente all'epoca della donazione, nulla sarà dovuto dal donatario, in applicazione dell'art. 744 c.c.; se invece sussista ancora una parte dell'avviamento iniziale, il donatario dovrà conferire, mediante imputazione, il valore che residuava al tempo della donazione, rivalutato al momento della successione.

La collazione del **denaro** si fa normalmente “*prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità*”, secondo il principio nominalistico (art. 751, I co., c.c.). Se però il danaro presente nell'eredità non basti, ovvero non vi sia proprio, il donatario può scegliere se conferire (in natura) una somma di danaro uguale a quella ricevuta, ovvero cedere agli altri coeredi beni ereditari mobili o immobili sino alla concorrenza della somma ricevuta in donazione dal *de cuius* (art. 751, II co., c.c.). In questo caso, però, il valore dei beni sarà determinato all'attualità e non al momento dell'apertura della successione. Può accadere quindi che il donatario, scegliendo di conferire il danaro, realizzi un consistente vantaggio se l'atto di liberalità in suo favore risalga ad epoca lontana rispetto all'apertura della successione. La questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione al trattamento arbitrariamente differenziato cui sarebbero sottoposti i coeredi soggetti a collazione, a seconda che abbiano ricevuto in donazione beni immobili, mobili o somme di denaro, è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 107/81), sul presupposto che, così come avviene per gli immobili, la collazione del danaro è collazione in natura e non per imputazione, e pertanto coerentemente concerne il bene che è stato ricevuto e non il suo controvalore.

Secondo Cass., n. 24866/06, “*non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il **godimento, a titolo gratuito di un immobile** concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell'ipotesi in cui il comodato sia*

pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'"animus donandi", desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario".

La previsione dell'art. 742 c.c. è derogabile dalla volontà del testatore, il quale quindi può, p. es., prescrivere la collazione di ordinarie spese nuziali (Cass., n. 1/97; il limite al libero dispiegarsi della volontà testamentaria è, ovviamente, rappresentato dalla salvaguardia della quota riservata dalla legge ai legittimari).

Esclusi dal conferimento in collazione sono i **frutti** e gli **interessi** (art. 745 c.c.), i quali saranno dovuti soltanto dal momento dell'apertura della successione, per naturale corollario del generale principio divisorio e collazionario, per il quale ogni relativo regolamento retroagisce, appunto, al momento dell'apertura della successione (v. art. 757 c.c.). Si discute se il donatario di beni immobili, che li conferisca per imputazione, debba restituire il valore effettivo dei frutti al momento dell'apertura della successione, ovvero l'ammontare degli interessi legali rapportati al valore di stima del bene sempre al momento dell'apertura della successione (in tal senso, la risalente Cass., n. 2453/76, sul rilievo che l'obbligo in questione *"per la sua natura accessoria, non si può scindere dall'obbligo principale, una volta che questo [attraverso la scelta del conferimento per imputazione] si è concretato in un debito pecuniario"*).

Delle **donazioni invalide** potrà chiedersi la collazione se ed in quanto l'invalidità non sia stata fatta valere; nel caso, invece, di **donazioni nulle** (che sia ancora possibile far valere, per non essere intervenuta sanatoria per conferma: art. 799 c.c. o pubblicità sanante: art. 2652, n. 6, c.c.), i beni che ne costituiscono oggetto dovranno ritenersi ancora parte dell'asse ereditario, a vantaggio di tutti i coeredi e non solo degli aventi diritto a collazione.

Sono infine soggette a collazione le **donazioni dissimulate** sotto l'apparenza di un negozio oneroso (salvo si fornisca la prova che il ricorso alla simulazione ha avuto come unico fine il sottrarre la liberalità alla collazione, potendo in tal caso valere come dispensa implicita).

Non è soggetto a collazione, secondo il disposto dell'art. 768-*quater* c.c., quanto ricevuto dai contraenti del patto di famiglia, coerentemente alla funzione di "successione concordata" del patto, dal quale discende una sistemazione definitiva degli interessi successori del disponente e dei suoi discendenti, con riferimento al patrimonio aziendale ed alle partecipazioni societarie del disponente medesimo.

Il bene da assoggettare a collazione deve esistere *in rerum natura* al momento dell'apertura della successione, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia perito per causa imputabile al donatario (anche dopo l'apertura della successione).

Esclude, infatti, l'obbligo collativo il **perimento del bene donato** per causa non imputabile al donatario (art. 744 c.c.). La soluzione è empiricamente legata alla considerazione che il bene sarebbe probabilmente perito anche se fosse rimasto nella disponibilità del *de cuius*; il referente giuridico è l'art. 1256 c.c., secondo il quale l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventi impossibile. Per perimento deve intendersi (non soltanto quello fisico, ma) anche quello giuridico, che non si configura tuttavia nell'ipotesi in cui la cosa, pur non potendo rimanere nel patrimonio del donatario, possa entrare a far parte del patrimonio dei soggetti nei confronti dei quali lo stesso donatario sia tenuto alla collazione²⁴. In caso di perimento parziale il donatario è ovviamente tenuto a conferire la parte residua del bene, mentre in caso di perimento addebitabile ad un terzo deve conferire il risarcimento eventualmente conseguito. La dottrina è invece divisa sulla conferibilità dell'indennità di assicurazione eventualmente riscossa dal donatario a seguito della perdita del bene donato: la tesi negativa si fonda sulla considerazione che si tratti di un atto di previdenza del donatario e non già di un onere obbligatoriamente gravante sul bene.

V

La collazione può operare o attraverso il conferimento effettivo e reale, alla massa ereditaria, dei beni ricevuti in donazione, o attraverso un semplice apporto fittizio, nel

²⁴Il caso affrontato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 311/71 riguardava la residenza di Racconigi, donata ad Umberto II (senza dispensa dalla collazione) dal padre Vittorio Emanuele III ed avocata allo Stato per effetto della XIII disposizione transitoria della Costituzione, a mente del terzo comma della quale “*i beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli*”. Il punto era se tale avocazione potesse considerarsi causa di perimento giuridico del bene, ostativa al conferimento ai sensi dell'art. 744 c.c. La soluzione data dalla corte è che il bene in questione non fosse perito per le sorelle coeredi di Umberto, stante il loro diritto di vederne calcolato il valore nella massa ereditaria, discendente dalla loro qualità di eredi del *de cuius* in forza dell'art. 737 c.c. Inoltre, la morte del re Vittorio Emanuele III era avvenuta prima dell'entrata in vigore della disposizione costituzionale, con la conseguenza che, dal momento dell'apertura della successione, i beni donati senza dispensa dalla collazione erano stati investiti dalla vicenda successoria e potevano essere “*a scelta del donatario coerede, rimessi con effetto retroattivo nella massa ai fini della divisione ereditaria o rimanere nel patrimonio di lui come componenti la sua quota ereditaria*”. “*Con tali argomentazioni non si perviene affatto, per quanto riguarda la scelta, ad attribuire ad Umberto – soggetto all'avocazione patrimoniale dei suoi beni in Italia – un diritto di natura patrimoniale sui beni esistenti nel territorio nazionale. Invero Umberto è considerato erede in forza di un giudicato (...); ciò comporta che a lui hanno fatto carico fin dall'apertura della successione e hanno continuato a far carico dopo il 1° gennaio 1948 tutte le posizioni passive riconducibili a tale qualità (...). Tra le posizioni passive è da annoverare la collazione e la conseguente scelta ex art. 746 c.c., che egli deve compiere nei confronti degli altri coeredi, che l'hanno richiesta. E poiché egli ha scelto di conferire il bene in natura, tale sua scelta effettivamente operata (come è pacifico) è valida per i coeredi. Di riflesso lo Stato è tenuto a rispettarla verso questi ultimi*”.

senso che nella quota del donatario viene computato il valore dei beni ricevuti (collazione per imputazione).

La **collazione in natura** è prevista per gli immobili dall'art. 746 c.c. Essa comporta un vero e proprio trasferimento del bene alla massa ereditaria, con la conseguenza che l'atto di scelta del conferimento in natura deve farsi per iscritto e deve essere trascritto, secondo il disposto degli artt. 1350, n. 1, 1324 e 2645 c.c. (si tratta di un negozio traslativo, unilaterale, recettizio, formale).

Nel caso di donazione di più beni immobili, si ritiene sia consentito al donatario operare una scelta per ogni singolo immobile, salvo che esso sia stato alienato o ipotecato (nel qual caso, ai sensi dell'art. 746, II co., c.c., il conferimento deve avvenire necessariamente per imputazione)²⁵. La **collazione per imputazione** costituisce invece *“una "fictio iuris" per effetto della quale il coerede, che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi.”* (Cass. civ., n. 2163/98).

L'art. 747 c.c. prescrive di tener conto del valore che il bene donato aveva al momento dell'apertura della successione. La giurisprudenza ha però precisato che con riferimento all'apertura della successione deve calcolarsi il valore sia dei beni donati sia dei beni da prelevare a seguito della collazione per imputazione (Cass., n. 2453/76; n. 2184/61; n. 1716/55).

Nel caso di eccedenza del valore complessivo dei beni donati rispetto alla quota ereditaria, la collazione per imputazione riguarderà ovviamente la sola differenza, il cui valore il coerede donatario sarà tenuto a versare alla massa. Come recita l'art. 737, II co., c.c., la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. Pertanto, qualora la dispensa dovesse comportare lesione di legittima, il donatario dovrà conferire quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile; se, nonostante tale conferimento, la lesione dovesse persistere, il legittimario potrà, solo allora, agire in riduzione.

La collazione dei **beni mobili** si fa soltanto per imputazione (art. 750, I co., c.c.).

²⁵La norma è stata ritenuta applicabile anche qualora l'alienazione o l'iscrizione d'ipoteca siano posteriori all'apertura della successione (Cass., n. 3731/56).

VI

Dal punto di vista processuale, ci si può chiedere in quale forma il coerede collatizio possa essere chiamato a fare la propria scelta in ordine alla modalità di collazione. Di fatto, la collazione in natura ha valenza residuale. Vi sono pertanto pronunce giurisprudenziali di merito (Trib. Napoli, 2.2.2000 e Trib. Roma, 19.5.2003) che ritengono che, in mancanza di esplicita indicazione contraria da parte dell'erede, opererebbe la collazione per imputazione. In altri tribunali si segue l'orientamento di una certa dottrina, secondo cui il giudice potrebbe assegnare al coerede tenuto a collazione (su richiesta degli altri o anche d'ufficio) un termine entro il quale manifestare la scelta. La fase del processo nella quale questo termine può essere concesso dipende dal momento nel quale si viene a conoscenza della donazione suscettibile di collazione (si pensi, ad esempio, all'ipotesi che essa “emerga” all'esito dell'accertamento della simulazione di altro negozio, operato per mezzo di una sentenza non definitiva).

A questo proposito, è opportuno segnalare una recente sentenza della Seconda Sezione della **Corte di Cassazione**, la **n. 29372 del 28.12.2011**, a mente della quale *“in tema di giudizio di divisione ereditaria, successivamente alla costituzione dei convenuti non può più essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice debba attenersi in relazione al patrimonio del “de cuius” individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Ne consegue che la deduzione del fatto che un dividendo sia tenuto alla collazione di un bene donato, costituendo eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale dividendo a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.”*

La collazione non è un'azione, ma un istituto di diritto sostanziale. Ne consegue che, dal punto di vista processuale, **non deve tradursi necessariamente in una domanda giudiziale**, *“essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione”* (Cass., n. 15131/05). Particolarmente interessante, sul punto, la sentenza n. 2568/03 della Corte di Cassazione, della quale vale la pena leggere integralmente la massima: *“In tema di comunione ereditaria ed in ipotesi di domanda di*

divisione giudiziale dei beni, tutte le questioni che sorgono nel corso del giudizio vanno esaminate nell'insieme dei rapporti reciproci dei dividendi e, quindi, come incidenti relativi all'unico, inscindibile, giudizio principale. Ne consegue che non possono ritenersi nuove, e perciò precluse, la domanda di simulazione dell'atto di vendita di un bene effettuato dal "de cuius" in favore di uno dei coeredi e la conseguente domanda di collazione del bene nella massa proposte successivamente nel corso del giudizio di primo grado, in quanto entrambe sono volte a far rientrare nell'asse ereditario il bene fittiziamente compravenduto. Se poi il bene sia stato venduto anche ad un terzo, questi deve far parte del giudizio nel quale si discute della simulazione della vendita conclusa anche da lui, non potendo il terzo essere pregiudicato, se non interviene, dalla sentenza resa tra i dividendi".

Naturalmente, colui che eccepisce un fatto ostativo alla collazione ha l'onere della relativa prova (per esempio, dell'acquisto originario per accessione dei beni che oggetto della donazione che si chiede venga conferita in collazione: Cass., n. 6490/86).

Ovviamente la domanda di collazione di una donazione, se del caso, dissimulata sotto le spoglie di altro negozio simulato, non implica l'istanza di riduzione della stessa, stante la diversità di *petitum* e *causa petendi*.

"In tema di giudizio di divisione ereditaria, le caratteristiche del relativo procedimento - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del "de cuius", e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiarare esecutivo il progetto divisionale - non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso; pertanto, vanno dichiarate inammissibili, ai sensi dell'art.1 67, secondo comma, cod. proc. civ., le domande di nullità o di simulazione dirette a far rientrare determinati beni nell'asse ereditario proposte, per la prima volta, in sede di discussione del progetto divisionale" (Cass. civ., Sez. Unite, n. 14109/06). con questa decisione Le Sezioni Unite , pur prendendo atto della possibilità che il giudizio in questione possa concludersi con l'emanazione di un'ordinanza sull'accordo delle parti, hanno ritenuto che ciò non rappresenti un valido motivo per derogare al regime generale delle preclusioni, risultando quindi inammissibili le domande tardivamente proposte e rivolte a far rientrare nell'asse beni simulatamente alienati dal de cuius. La pronuncia ha chiaramente optato per la natura contenziosa del giudizio in oggetto, traendo quindi la consequenziale conclusione

secondo cui allo steso si applicano in maniera integrale le regole del processo di cognizione ordinario, fatta salva l'ipotesi in cui intervenga l'accordo delle parti.

Dunque, sebbene nella domanda di divisione ereditaria si possa ritenere automaticamente contenuta anche la richiesta di collazione delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius* nei confronti degli altri coeredi, è necessario che di tali donazioni si faccia menzione nell'atto introduttivo.

Può essere interessante accennare, sul versante della ripartizione delle cause tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale che, nell'ipotesi in cui vengano congiuntamente proposte una domanda di divisione (di appannaggio del primo) ed una di riduzione per lesione di legittima o di impugnazione del testamento (appannaggio del secondo), anche la controversia di scioglimento della comunione sarà riservata alla cognizione del collegio, ai sensi dell'art. 281-*nonies* c.p.c. Ragioni di opportunità sembrano suggerire il permanere della riserva di collegialità anche una volta decisa con sentenza non definitiva la controversia in ragione della quale si radica la competenza dell'organo collegiale. La decisione sarà poi collegiale anche nel caso in cui la domanda di "competenza" del collegio sia introdotta nella causa in via riconvenzionale (secondo l'interpretazione prevalente in dottrina).

VII

Si pone un problema di **interferenza della collazione con l'azione di riduzione** allorquando quest'ultima venga esercitata nei confronti di soggetti di per sé tenuti alla collazione (coniuge o discendenti del *de cuius*). Cosa succede nell'ipotesi in cui le due domande vengano avanzate nello stesso giudizio? Consideriamo le diverse, possibili evenienze.

1. Il beneficiario della donazione è un soggetto rientrante nel novero di quelli indicati dall'art. 737 c.c. e l'attore è erede (legittimo o testamentario). In questo caso l'attore potrà esperire direttamente l'azione di divisione ereditaria, nell'ambito della quale la parità di trattamento con il coerede donatario è assicurata dall'istituto della collazione. Se però il donatario sia stato dispensato dalla collazione, il coerede attore (testamentario che sia parzialmente pretermesso) dovrà esperire l'azione di riduzione. Se il *de cuius* abbia in vita compiuto delle donazioni anche nei confronti

di soggetti estranei alla cerchia familiare delineata dall'art. 737 c.c., nei loro confronti non potrà che esperire, parimenti, l'azione di riduzione, eventualmente cumulandola nel medesimo giudizio.

2. Il beneficiario della donazione appartiene a quelli *ex art. 737 c.c.* ma l'attore non è erede, poiché nel testamento il *de cuius* lo ha totalmente pretermesso. In questo caso l'attore dovrà prima esercitare l'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie lesive e, una volta acquisita la qualità di erede, chiedere la divisione nei confronti del coerede collazionario il quale sarà tenuto nei suoi confronti a conferire in collazione quanto ricevuto a suo tempo in donazione dal *de cuius*. Le due domande possono senz'altro essere cumulate nello stesso processo.
3. L'attore non appartiene al novero dei soggetti contemplati dall'art. 737 c.c. (es., fratello del *de cuius*). Se, benché non legittimario, è erede legittimo, può agire per la divisione ma, non essendo erede collazionario, non può pretendere la collazione della donazione che il coerede convenuto abbia ricevuto e, non essendo legittimario, non può neppure agire in riduzione.
4. L'attore non appartiene al novero dei soggetti contemplati dall'art. 737 c.c. ma riveste la qualità di legittimario (es. ascendente legittimo del *de cuius*). In questo caso, non potendo pretendere la collazione, potrà esercitare unicamente l'azione di riduzione.

Lo scenario principale di interferenza tra i due istituti è, dunque, quello in cui almeno due delle parti del giudizio siano coeredi collatizi *ex art. 737 c.c.*

In caso di divisione tra legittimari non occorre azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, essendo il meccanismo della collazione e dei prelievi sufficiente a ricondurre le situazioni soggettive dei condividenti alla previsione normativa, rimanendo l'effetto delle donazioni (in tal senso, testualmente, Cass., n. 21897/04). Se invece coi legittimari concorrano anche altri eredi, le donazioni ricevute da questi ultimi potranno essere attaccate unicamente con l'azione di riduzione.

Anche per la collazione (come già s'è visto con riferimento all'azione di riduzione) può verificarsi, poi, l'ipotesi in cui, in via logicamente preliminare (ma eventualmente nell'ambito del medesimo processo), venga proposta domanda di accertamento della simulazione dell'atto che si afferma dissimulare la donazione della quale si invoca il conferimento in collazione. Con la peculiarità che, in tal caso, la collazione non potrà conseguire quale effetto automatico della domanda di divisione nei confronti del coerede

collatizio, ma dovrà essere oggetto di una specifica domanda il cui accoglimento, come detto, passi attraverso il preventivo accoglimento della domanda di simulazione. E con l'ulteriore corollario che, rispetto a tale ultima domanda, il coerede collatizio non potrà valersi delle agevolazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., non potendo considerarsi terzo²⁶ rispetto alle parti del negozio simulato²⁷.

RIDUZIONE E COLLAZIONE: SIMILITUDINI E DIFFERENZE

In forza dell'art. 737 c.c., oggetto della collazione è tutto ciò che i coeredi hanno ricevuto dal *de cuius* per donazione diretta o indiretta. I criteri di calcolo del valore delle donazioni dirette e delle liberalità indirette ai fini della riduzione sono i medesimi che ai fini della collazione. Infatti per le donazioni dirette l'art. 556 c.c. rinvia alle regole dettate dal legislatore negli artt. Da 747 a 750 c.c., e per le liberalità indirette l'art. 809 c.c. rinvia alle norme sulla riduzione delle donazioni dirette cosicchè, all'esito del doppio rinvio, si ritorna alla disciplina della collazione. L'art. 809, II co., c.c., dispone poi esplicitamente che non sono soggette a riduzione le liberalità che non sono soggette a collazione.

Le differenze dell'azione di riduzione con la collazione si colgono innanzitutto sul piano dei **soggetti** legittimati, che in quest'ultima sono, dal lato attivo, il solo coniuge e i discendenti (ma non gli ascendenti) del *de cuius*, e dal lato passivo non tutti i donatari (come nella riduzione), ma solo coloro che siano, altresì, discendenti o coniuge dell'ereditando.

Quanto all'**oggetto**, esso è limitato, nella riduzione, alle sole liberalità che eccedono la disponibile, ed è invece esteso, nella collazione, a tutte le donazioni dirette e indirette compiute dal *de cuius* in favore del coniuge e dei discendenti.

Dal punto di vista degli **effetti**, nella riduzione l'incidenza sulla liberalità è limitata alla misura necessaria ad integrare la quota di legittima, mentre nella collazione la donazione viene investita nel suo complesso, in modo del tutto indipendente dalla distribuzione tra quota disponibile e quota indisponibile del patrimonio.

Infine, sotto il profilo della **legittimazione**, il legittimario agisce in riduzione facendo valere una qualità che prescinde del tutto da una chiamata ereditaria (anzi, in molti casi

²⁶Così Cass., n. 7134/01.

²⁷Tanto che pure il termine di prescrizione dell'azione di simulazione decorrerà nei suoi confronti, così come per il *de cuius* suo dante causa, dalla data del negozio che si assume simulato, e non già da quella di apertura della successione: in tal senso, si veda Cass., n. 4021/07.

trova proprio nell'esclusione dall'eredità il presupposto di attivazione della tutela); mentre il discendente o coniuge che fa valere il proprio diritto alla collazione delle donazioni agisce non in quanto legittimario, ma in quanto (co)erede, mira a realizzare, cioè, una situazione giuridica riconosciutagli in forza della delazione universale accettata, in difetto della quale la (mera) qualità di legittimario non gli garantisce alcuna forma di protezione.

Ne deriva la profonda diversità dell'**obiettivo ultimo** che i due istituti tendono a realizzare: nella riduzione, la riattrazione reale dei beni donati al patrimonio ereditario (sia pure intesa in termini "relativi", alla luce della mera inopponibilità al legittimario vittorioso della liberalità ridotta), che ne consente il recupero anche nei confronti del terzo avente causa; nella collazione, la mera redistribuzione in sede divisoria di un valore, commisurato al persistente arricchimento prodotto (nel patrimonio dei coeredi) dalle liberalità conseguite. A dimostrazione di ciò si ponga mente al meccanismo tipico attraverso il quale la collazione si realizza (quello dell'imputazione) e il ruolo del tutto residuale del conferimento in natura, oltre che alla sostanziale inopponibilità degli effetti della collazione ai terzi subacquirenti del bene donato, sancita dall'art. 746, II co., c.c.²⁸.

Luigi La Battaglia

²⁸Più netta, in termini qualitativi, la distinzione enucleata da VISALLI, *Nuove prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica della collazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, 371: "Le norme sulla successione necessaria, garantendo al legittimario una quota di eredità ragguagliata al valore di una porzione del patrimonio complessivo netto del defunto e l'intangibilità di essa, in caso di lesione, si ispirano ad un principio di giustizia quantitativa rivolto ad assicurare la composizione della quota nel senso indicato, mentre la collazione tutela la composizione qualitativa della medesima nei confronti dei coeredi, discendenti e coniuge del de cuius, dato che costoro hanno diritto ad una quota che tenga conto anche dei beni donati dal defunto agli altri coeredi di cui all'art. 737 cod. civ. In tale ottica la collazione – assicurando un risultato maggiore dell'azione di riduzione, in quanto si considerano facenti parte della massa, ai fini divisionali, tutte le donazioni effettuate dal de cuius agli indicati coeredi sulla disponibile o il loro valore – risponde ad un principio di giustizia distributiva e non meramente quantitativa"